POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2005

definita dal Consiglio il 18 luglio 2005

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(2005/C 264 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla protezione della salute umana.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [3] sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti [4], il sesto programma promuove un'attuazione e un'applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

(3) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»). La Comunità ha approvato la convenzione di Århus il 17 febbraio 2005. È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione.

(4) La Comunità ha già adottato un'esauriente normativa in costante evoluzione che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della convenzione di Århus. Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.

(5) È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus, vale a dire accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello delle istituzioni e degli organi comunitari.

(6) Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus sono senza discriminazioni sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.

(7) La convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di «autorità pubblica». L'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. In base alla convenzione di Århus, si possono escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [5], le disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.

[1] GU C 117 del 30.4.2004, pag. 52.

[2] Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 123 E del 29.4.2004, pag. 612), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[3] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

[4] Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1); quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

[5] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(8) La definizione di «informazioni ambientali» nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali ([1]), ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di «documenti», di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.

(9) È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di «piani e programmi» tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Århus, mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i «piani e programmi in materia ambientale» in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo programma di azione in materia ambientale dovrebbe essere adottato alla fine di tale periodo.

(10) Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, la definizione di diritto ambientale dovrebbe riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull'ambiente, quali figurano nel trattato.

(11) È opportuno che gli atti amministrativi di portata individuale possano essere soggetti a ricorso interno qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, dovrebbero poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di adottare un atto amministrativo. Dato che gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo possono essere esclusi, si dovrebbero del pari escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni o gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi delle disposizioni del trattato.

(12) La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.

(13) Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.

(14) Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.

(15) Le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 si dovrebbero applicare, mutatis mutandis, alle richieste di accesso alle informazioni ambientali formulate ai sensi del presente regolamento. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell'ambiente. I termini «interessi commerciali» abbracciano accordi in materia di riservatezza conclusi da istituzioni od organismi che agiscono a titolo di istituto bancario.

(16) Ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ([2]), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 ([3]), adotta un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

([1]) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

([2]) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

([3]) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(17) La convenzione di Århus impone alle parti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero individuare il pubblico ammesso a partecipare.

(18) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull'accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità.

(19) Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati ed efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto.

(20) Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell'ambiente che soddisfino determinati criteri, in particolare finalizzati ad assicurare che siano organizzazioni indipendenti il cui obiettivo primario sia promuovere la protezione dell'ambiente, dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello comunitario, di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un'istituzione od organo comunitario di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell'istituzione od organo in questione.

(21) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, nell'articolo 37,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali, ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;

b) assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;

c) prevede la partecipazione del pubblico riguardo all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;

d) prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «richiedente», qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;

b) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c) «istituzioni od organi comunitari», le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo;

d) «informazioni ambientali», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;

ii) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);

iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

iv) i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

v) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii); e

vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

e) «piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:

i) elaborati ed eventualmente adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;

ii) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e

iii) che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.

Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari, bancari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni od organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;

f) «diritto ambientale», la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

g) «atto amministrativo», qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitario e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti;

h) «omissione amministrativa», la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione od organo comunitario.

2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

a) articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);

b) articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);

c) articolo 195 (ricorsi al mediatore);

d) articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

TITOLO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione od organo comunitario».

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni, ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico.

Le istituzioni e gli organi comunitari compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e testi di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni od organi comunitari;

c) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

d) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

e) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

f) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

3. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

4. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte siano aggiornate, precise e comparabili.

2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali

1. Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, occorre tenere particolarmente conto del fatto che le informazioni richieste riguardano emissioni nell'ambiente, per stabilire se vi sia o meno un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

2. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

3. Se un'istituzione o un organo comunitario detiene informazioni ambientali provenienti da uno Stato membro, si consulta con esso e applica le eccezioni pertinenti ai sensi del diritto comunitario. L'istituzione o l'organo in questione rilascia l'informazione se non si applica alcuna eccezione.

Articolo 7

Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono detenute da un'istituzione o da un organo comunitario

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente l'altra istituzione od organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene sia possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione od organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE su loro richiesta e le aiutano a diffondere, immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito, tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro, che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO RIGUARDO A PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 9

1. Mediante appropriate disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni od organi comunitari, essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.

3. Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:

a) al progetto di proposta, se disponibile;

b) alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e

c) alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:

   i) dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;

   ii) dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché

   iii) delle scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.

4. È previsto un termine di almeno quattro settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.

TITOLO IV

RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 10

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi

1. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo.

Tale richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di quattro settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro quattro settimane dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.

2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che sia chiaramente infondata. Non appena possibile e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

3. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo comunitario non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.

L'istituzione o l'organo comunitario è tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11

Criteri di legittimazione a livello comunitario

1. Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:

a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;

b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;

c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);

d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Misure di applicazione

Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere da … (*).

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da … (**).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente
…

Per il Consiglio
Il presidente
…

(*) … .
(**) … .

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale il 28 ottobre 2003.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella sessione del 29 marzo/1º aprile 2004.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 aprile 2004 ([1]).

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 18 luglio 2005.

II. OBIETTIVO

Il regolamento proposto intende applicare i principi della convenzione di Århus alle istituzioni e agli organi comunitari e a tal fine introduce un insieme di requisiti per assicurare l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario. Esso contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria enunciati all'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE. Infine l'adozione della presente proposta di regolamento dimostrerebbe a livello internazionale che la Comunità europea è determinata ad assumersi le proprie responsabilità in campo ambientale.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune incorpora una serie di emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo alla lettera, in parte o semplicemente nello spirito. In particolare sono stati chiariti e migliorati gli obblighi procedurali che le istituzioni e gli organi comunitari devono adempiere riguardo all'informazione del pubblico e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia sono stati semplificati i criteri di legittimazione a richiedere il riesame interno. Le entità qualificate (ora definite quali ONG che soddisfano i criteri pertinenti) non devono più essere attive a livello comunitario come tali, tuttavia le richieste devono affrontare questioni a livello comunitario, cioè essere coerenti con la definizione di diritto ambientale quale figura all'articolo 2, lettera f).

Tuttavia altri emendamenti non sono rispecchiati nella posizione comune in quanto il Consiglio ha ritenuto che essi siano superflui e/o indesiderabili oppure perché le disposizioni della proposta originaria della Commissione sono state soppresse o interamente riformulate.

La posizione comune include anche modifiche diverse da quelle figuranti nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. In aggiunta sono state apportate varie modifiche di carattere redazionale per chiarire il testo o assicurare la coerenza globale del regolamento.

2. Osservazioni specifiche

In particolare il Consiglio ha convenuto che:

— gli emendamenti 39, 40 e 41 non erano accettabili, in quanto lo sviluppo sostenibile si situa al di fuori del campo di applicazione della convenzione e non è in linea con l'articolo 174 del trattato CE riguardo agli obiettivi della politica ambientale,

([1]) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 52.

— l'emendamento 1 era coperto dalla formulazione del considerando 7,

— l'emendamento 56 avrebbe potuto creare un regime di deroghe sovrapposto: il regolamento (CE) n. 1049/2001 fornisce un quadro sufficiente per garantire la conformità con la convenzione,

— gli emendamenti 3, 7 e 10 andavano al di là dei requisiti della convenzione di Århus e pertanto non serviranno a garantirne la conformità,

— l'emendamento 5 non era collegato a disposizioni specifiche nel regolamento; la preoccupazione riguardante la semplificazione delle procedure è soddisfatta in particolare dagli articoli 10-12 della posizione comune,

— gli emendamenti 8 e 44 non erano più rilevanti, poiché la nozione di «entità qualificata» era stata soppressa dal testo,

— l'emendamento 9 non era accettabile, poiché la definizione di «informazioni ambientali» che si trova nella posizione comune è ripresa dalla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale,

— l'emendamento 16 andava oltre le disposizioni sulla diffusione delle informazioni contenute nella direttiva 2003/4/CE e avrebbe comportato oneri amministrativi non necessari,

— gli emendamenti 17 e 19 ripetevano disposizioni già chiare nel regolamento (CE) n. 1049/2001,

— gli emendamenti 21, 22 e 23 sembravano troppo perentori: dovrebbe essere lasciata alle istituzioni e agli organi comunitari la determinazione del modo in cui vogliono tenere conto dei risultati della partecipazione del pubblico, sulla base dei principi generali fissati nel regolamento,

— l'emendamento 25 non ha potuto essere accettato, poiché avrebbe potuto rallentare considerevolmente le procedure,

— gli emendamenti 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 e 53 non erano accettabili, in quanto la convenzione di Århus lascia alle parti la determinazione delle modalità per garantire l'accesso alla giustizia. Oltre al fatto che limita il concetto di «entità qualificata» alle ONG che soddisfano una serie di condizioni, la posizione comune si attiene diligentemente alle disposizioni di cui all'articolo 230, paragrafo 4, e all'articolo 232, paragrafo 3, del trattato CE, che sono sufficienti a garantirne la conformità,

— l'emendamento 51 non era necessario perché le modalità di accesso al mediatore, di cui all'articolo 195 del trattato CE, sono sufficienti a garantire la conformità con la convenzione e pertanto non devono subire interferenze,

— alcuni elementi degli emendamenti 33, 35 e 58 sono stati assimilati. Non si è ravvisata tuttavia l'opportunità di inserire nel contesto attuale un riferimento allo sviluppo sostenibile, rispetto alla definizione di diritto ambientale, come spiegato sopra in relazione agli emendamenti 39, 40 e 41. Inoltre la posizione comune assicura che i criteri di legittimazione per fare una richiesta (ora articolo 11) evitano ambiguità giuridiche,

— l'emendamento 36 aveva perso rilevanza poiché l'articolo corrispondente è stato soppresso (articolo 13 nella proposta iniziale) e data la nuova redazione dell'ex articolo 12 (ora articolo 11),

— gli emendamenti 37 e 38 dovrebbero essere respinti, in quanto non tutte le istituzioni e gli organi comunitari dovranno automaticamente adattare il loro regolamento interno. Qualora ciò fosse necessario, si dovrebbe all'occorrenza accordare tempo sufficiente a tal fine e, in seguito, applicare il nuovo regolamento.

IV. **CONCLUSIONI**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un pacchetto equilibrato di misure tale da contribuire al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria delineata nell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE, garantendo la conformità con i requisiti della convenzione di Århus e la compatibilità con la pertinente legislazione già in essere, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001, senza creare costi ingiustificati.

Auspica che si svolgano discussioni costruttive con il Parlamento europeo per una rapida adozione del regolamento.